



Tribunale di Bologna

n. **239** prot. int.

Visti i precedenti provvedimenti prot. int. n. 75 del 24.02.2020, prot. int. n. 77 del 26.02.2020, prot. int. n. 85 del 28.02.2020, n. 92 del 04.03.2020, prot. int. n. 106 del 9.03.2020 e prot. int. n. 119 del 19.03.2020 con i quali sono stati adottate le misure organizzative in relazione alla ben nota situazione sanitaria del territorio;

Richiamati e confermati i Dispacci interni urgenti (da 1 a 10) a firma della Presidenza e della Dirigenza amministrativa volti all'adozione di misure di contenimento della presenza del personale amministrativo negli uffici e all'attuazione in modalità generalizzata della prestazione lavorativa cd. agile, pure in assenza dei requisiti tecnici, per una remotizzazione della stragrande maggioranza dei servizi erogati dal Tribunale, ferma restando la necessità di garantire presidi per le attività urgenti e non differibili secondo la vigente normativa che è soggetta a repentina evoluzione in relazione all'andamento della pandemia;

Visto il Decreto Legge n. 23 del 08.04.2020 sul G.U. n. 94, in pari data, entrato in vigore il giorno 09.04.2020, si evidenziano le seguenti disposizioni:

- Art. 5 *"differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza"* al 1° settembre 2021, in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19. Pertanto continua ad essere pienamente applicabile la disciplina in materia fallimentare di cui al R.D. 267/1942 e s.m.;
- Art. 9 *"disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione"* con proroga dei termini, al fine di salvaguardare le procedure aventi concreti possibilità di successo prima dell'insorgere della crisi epidemica;
- Art. 10 *"disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza"*. Improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo tra il 09.03.2020 al 30.06.2020; ad eccezione dei casi in cui il ricorso sia presentato dal P.M. e contenga la domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'art. 15, comma ottavo, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni introducono misure eccezionali e temporanee, necessitate dalla congiuntura economica conseguente all'emergenza epidemiologica, ad evitare procedure viziate da fattori estranei all'operato degli imprenditori.
- Art. 29 *"disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli elementi impositori"*. Obbligatorietà della notifica e del deposito degli atti nonché dei procedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematica per tutti gli Enti impositori, gli agenti della riscossione, i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 D.L. n. 446/1997 e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogica. All'art. 16 del DPR 115/2002 dopo il testo, che si riporta: *"Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato: 1 In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo."*

1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista." Viene inserito 1-ter che si riporta: "La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancanza elezione del domicilio, è depositata presso l'Ufficio".

- Art. 36 "termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributarie e militare". Con intervento normativo in esame si prevede di modificare il termine previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 83 del D.L. 17.03.2020 n. 18, prorogando ulteriormente alla data **dell'11 maggio 2020 quello già fissato al 15 aprile 2020**, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con la precisazione tale rinvio si applica anche alle ipotesi di cui ai commi 20 e 21 del citato art. 83 (mediazioni L. 28/2010, negoziazioni assistite D.L. 132/2014 ...) fatta eccezione per i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. Le modifiche apportate dal comma 2 dell'art. 36 sono rese necessarie per un congruo lasso temporale per l'adozione delle misure organizzative per la trattazione dei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi dall'11 maggio, a prescindere dalla richiesta che ne faccia l'imputato in custodia cautelare, ma riveste anch'essa natura procedurale senza comportare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.

DISPONE

la proroga dei provvedimenti organizzativi di cui al prot. int. n. 119/2020 alla data del 11 maggio 2020.

Si rinnova l'invito a tutti i magistrati, il personale amministrativo e, comunque, qualunque addetto impegnato nell'attività d'ufficio, al rispetto delle regole più volte comunicate di distanziamento a tutela della comune salute.

Si comunichi ai Magistrati, togati ed onorari, a tutto il personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di Bologna e gli Uffici del Giudice di Pace di Bologna, Imola, Porretta Terme, alla Procura della Repubblica in sede, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale di Bologna, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, alla Camera Penale di Bologna e all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Bologna, 10 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
f.to Francesco M. Caruso